

CAPITOLI, ET ORDINI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellenissimi Signori

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.}

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito de Datii per conto Publico,
Datii in Condotta, e Camera di PADOA.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privilegio.

CAPITOLI ET ORDINI

STATIBILI

DAL MARCHIO DELLA LIBRERIA DI FRANCESCO
MOROSINI

PIERO GRIMANI

MICHAEL MOROSINI

EDALVISE MOCENIGO

PALESTRA DELLA LIBRERIA DI FRANCESCO
MOROSINI

SIBILIA PATERSONE IN TERRA FERMA

LA TROPOLETTA DE DAVIS PER CORSO FILIPPI

DISTILLI IN CONCHETTE E CAVIETTI DI PADOVA

L'ANNO 1555.



IN PADOVA

PER LUDOVICO SARTORIUS, SIMONIUS GEMMELLUS, COLOMBO

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

 Ell' osservationi fatte sopra questa Camera vedendo quanto utile sii l' osservanza de Capitoli stabiliti con fervido Zelo da Precessori Nostri 1676. e 1698., & altri de Publici Representanti, concernenti metodo di Scrittura, cautella di Publico danaro, e materia de Datii, molti de quali venivano obliati. N'ordiniamo con la Autorità impartitaci dal Sereniss. Maggior Conseguo la pontual effecutione così de medemi, come di quelli da Noi Aggionti conosciuti salutari.

DACII PER CONTO P U B L I C O.

I.

Che gl' esperimenti degl' Incanti debban haver principio due Mesi prima del terminar delle Con-

A 2

dotte

⁴
dotte colla precedente publicatione di Proclama
à chiara notitia di cadauno del numero de Datii,
che devon esser abboccati, con specificatione del-
li giorni saran per portarsi sopra gl' Incanti , quali
douran esser li stessi in cadauna settimana ; E non
ritrovando (terminato il primo Mese) abbocca-
tori, e dovendo li stessi correr per conto Publico
si doverà pur far novo Proclama d'Incanto per l'
elettione de Ministri nominando li Datii, che
dovessero correr per conto Publico in'ordine à
Terminationi del Magistrato Eccellentissimo de
Revisori, e Regolatori dell'Entrade Pubbliche in
Cecca 21. Gennaro 1712., e 28. Giugno 1718.

I I.

Debba , ch' intende concorrervi nel termine di
giorni otto darsi in nota come stillasi al presente, e
dichiarire qual Datio precisamente intende di go-
vernare , dovendo nell'atto stesso presentar fede
à tenor delle sopradette Terminationi , nella qual
fede debba esser espresso, che nel caso havesse esser-
citato altre volte tal' impiego habbia ancora resti-
tuito tutti li Libri , e Bollette , e nella resa de
suoi conti non sia stato rilevato debitore .

I I I.

Passato detto tempo siano li nomi tutti dati in
nota trasmessi agl'Avvocati Fiscali , acciò confor-
me l'obligo ingiuntole dalle sopradette Termina-
zioni

5

tioni con giurate informationi sottoscritte , espongant ad'uno per uno se sono muniti de requisiti ricercati , e in'oltre se tengono capacità , e cognizione per il governo di quel Datio intendono d'affister.

I V.

Adempitosi à tali punti devenir debbasi all'elettione de Governatori , quali fissati , siano tenuti immediate esibir le Pieggiarie al Cancellier ordinario Fiscal , per gli esami necessarii , e riconosciuti in'oltre capaci da Fiscali , il che dourà apparir da sua scrittura , doveranno esser approvate le mede me Pieggiarie dagl'Eccellenissimi Rettori , e N.N. H.H. Camerlenghi , quali carte tutte debban esser poste in falda dell'elettioni , come viene prescritto .

V.

E si come l'elettione de Governatori devon esser approvate dall'Eccellenissimo SENATO resta ordinato , che nella spedition delle stesse debbano includersi anco le copie dell'informationi fatte da Fiscali , e sottoscritte di mano propria sì degli Eletti , come de gli esclusi , con le pieggiarie ricepute per lume Publico , e con le fedi prescritte .

V I.

Nell' atto d'admetter li Governatori all'administration del Datio , che loro farà assegnato , debbano

RE

⁶
bano li Fiscali rilasciarli le commissioni in scritto, prefigendole gli obighi tutti, e le conditioni, che doveranno adempire, per il Governo, custodia, e buon incaminamento del Datio, che à Cadauno di loro restarà appoggiato, quali Commissioni douranno esser sottoscritte dagl'Eccellen-tissimi Rettori, e da Fiscali medemi, con dichia ratione, che le stesse siano l'incombenze tutte concernenti il Datio.

V I I.

Che li Governatori saranno eletti debban essi amministrar il Datio, e non altri con loro Nomi in ordine à Terminatione degl'Eccellen-tissimi Re visori, e Regolatori de dì 14. Agosto 1630. in pena d'esser subito rimossi dall' impiego, come pure vietato l' impiego in qualunque Publico Datio per Anni cinque, oltre l' esser castigati Criminalmente.

V I I I.

Debba inquerirsi da Rettori, come viene prescritto da più mano de Decreti, Contro Governori, Massari per vedere se adempiscono con fe deltà, & attenzione all'obligo, come pure se altri l' esercitassero per li eletti, e rilevando tali fatti, oltre la rimozione, siano Castigati Criminalmente.

Re-

I X.

Resti totalmente prohibito, come resta prescritto dagli Ordini Bondumieri, e dagli Ordini da Noi formati nell'altre Camere alli Governatori, Cassieri, e Mastri far Accordo, ò credenza di qualunque benche minima somma, e nel caso ne seguissero, non possano esser ricevuti li debitori in Camera, in pena al Ministro di pagare del proprio, dovendo esser tenuti li stessi al risarcimento.

X.

Che sotto le pene comminate siano obligati tutti li Conduttori, e Governatori de Datii presentar à tempi prescritti nel terminar dell'Anno li Libri tutti, e Bollette, & in caso di difetto sia parte del Ministro portarne la notitia all'Eccellenzissimo Capitanio per l'essecuzione de Publici Decreti, acciò il Ministro Scontro possa adempir con pontualità alle sue incumbenze, e trasmetter al Magistrato Eccellenzissimo de Revisori, e Regolatori li Bilanzi, quali douran esser sottoscritti dallo stesso con esprimer d'haver fatta la revisione, e nel caso di qualche difetto dichiarirlo, come pure dal Cancellier Fiscale d'esser stato per intiero restituiti li Libri, e Bollette, & dal Ressiduario di haver portato in Ressiduo li Debitori restanti se ve fossero, per via d'Accordi formati dall'Eccellen-

lentissimo Capitanio, che d'altra sorte non doveranno esser ricevuti.

X I.

Rendendosi sōmamente necessario, ch' al termi-
nar dell' Anno siano formate le revisioni, & venēdo
tal' incombenza appoggiata al Ministro Scontro;
resta prescritto, che debba formar una puntuale,
e positiva revisione, all' effetto di che terminatol'
Anno sii oblico del Ministro consignar li Libri
tutti, Bollette, & il Libro, nel qual saran descrit-
ti li luoghi tutti, ne quali dev' esser elsato, acciò
adempisca, facendo nota de debitori permessi, che
rimanessero di esigersi, consegnandoli al Ministro
Residuario, acciò ne faci l' impianto nel Libro de
ressidui, dovendo riceverne la riceputa da esser fat-
ta sopra Libro, acciò sempre apparisca la verità del
fatto, dovendo esser sempre tenuto il Ministro al
riscarcimento di quanto si ritroyasse la Cassa Pu-
blica scoperta per sua mancanza.

X I I.

Che le spese correnti, per servitio de Datii
non possino farsi senza positivo Decreto dell'
Eccellenissimo Capitanio, & queste debban
esser esborsate dalla Publica Cassa, restando
nella più risoluta forma prohibito il prati-
carle diversamente.

Sia

X I I I.

Sia parte del Ministro Residuario tenir distinto registro dell'Essecutioni tutte praticate contro li Debitori tanto de Datii per conto Publico, che condotte sopra Libro à quest'effetto destinato à nome per nome, acciò sempre apparisca, che habbi adempito al suo oblico, & nel caso di difetto sii tenuto esso risarcir la Publica Cassa per quelli nomi ommessi di praticar l'esecutioni.

X I I I I.

E come al medemo Ministro Residuario resta assegnato da Publici Decreti uncinque per cento per tali debitori, che con sue diligenze facessè pervenire denaro nella Publica Cassa, sarà oblico del Quadernier consegnar al detto Residuario di Mese in Mese le note de Debitori, perche nel caso non havesse praticata alcuna esecuzione, & spontaneamente ne seguissero li contamenti, non doverà esserli corrisposto tal assegnamento.

X V.

Sia oblico del Cancellier ordinario Fiscal conservar li Libri, Cedule, Bollette, & altro concernenti li Datii medemi, nel che presentemente s'oserva della mancanza, per poter ad'ogni evento formarne quegli Incontri si ricercassero per il Publico servitio.

B

Che

X V I.

Che gl'Accordi tutti seguono nelli Datii , che corrono per conto Publico siano registrati sopra il Libro Squarzo de Datii successivamente uno doppo l'altro , e sottoscritti al termine de tutti dall'Eccellenzissimi Capitanii con firma pur del Cancellier Fiscal, ch'essi siano li luochi tutti appartenenti à quel Datio , & in caso ve ne fossero di non Accordati debba esser specificato dal detto Ministro per quali luochi ; facendo nota pur de medemi sopr'altro Libro , da esser lo stesso consegnato al Governator, perche al terminar dell'Anno habbi da render conto , in pena de Duc. 25. per qualunque trasgressione.

X V I I.

Siano obligati far li giri per quei Datii , che corrono per conto Publico, e pervenute che siano l'approvazioni dell'Eccellenzissimo SENATO, postar debitori li Governatori , e Piezi , per quelle summe sarà per render il Datio , quali appariranno al terminar dell'Anno , con la revisione formata dal Scontro .

X V I I I.

Doveran pur portar à sue ditte li soldi per Lira, tenendo ne medemi in loco di tre dite quattro, cioè 6. 7. 8. 9. , e 10. mentre tutti di essi siano spettanti alle

alle sole Casse delli Proveditori alli Prò, & Ori,
tengono però obligationi diverse, e vincoli se-
parati.

DACII IN CONDOTTA.

I.

Che venendo propositione di nuove condotte de Datii, che s'attrovassero in' affittanza non possano queste riceversi, che Mesi sei prima del terminar delle Condotte, e prima di farne la spedizione all'Eccellenzissimo SENATO, debbano seguire gl'Incanti, quali unite siano tali propositioni assoggettate all'Eccellenzissimo SENATO per quelle deliberationi fossero credute proficue giusto à quanto fù da Noi prescritto, & ordinato con Ducali dell'Eccellenzissimo SENATO de dì 20. Giugno 1720.

I I.

Che seguita qualunque deliberatione de Datii debba la stessa esser trasmessa all'Eccellenzissimo SENATO, per la sua approvazione in'ordine al Decreto del medemo 12. Settembre 1673, senza la quale s'intendi invalida.

I I I.

Et essendo Giusto, e conveniente, come fù

prescritto dall'Eccellenzissimo SENATO con
Ducali 12. Aprile 1720., che siano di Mese in
Mese sodisfatti li Governatori , & altri inser-
vienti de Datii , che corrono per conto Publi-
co de loro Salarii; così Ordiniamo in'ordine al-
la sopradetta Ducale , che adempito à Sallarii
de Publici Rappresentanti, e paghe ordinarie à
militie, non possa esser levata Bolletta per ca-
daun pagamento, se prima non farà adempito
à tal'esborso , restando vietato à medemi trat-
tenersi il danaro nelle mani.

I V.

Doveran pure ne tempi prescritti de giorni ot-
to esser formati debitori li Conduttori, e Pieg-
gi, dovendo esser espressi nell'impianto li nomi
de Pieggi, e compartecipi, come fù da più or-
dini , e Decreti stabilito ; & esser continuato
dal Cancellier Fiscal il registro sopra il Libro
intitolato Squarzo Datii , delle deliberationi de
Datii, con il fondamento del quale dal Mini-
stro Scontro ne segue l'appostation, acciò nel
caso di diffetto sempre apparisca da chi derivò
l'ommissione.

V.

Non debba esser concesso il Mandato di Pos-
sesso dal Cancellier Fiscal à Conduttori, ò com-
partecipi de Datii prima dell'approbatione del-

le

13

le Piezarie, che doverān ēsser esibite nel tempo prescritto, e nel caso di difetto render avvisati gl' Eccellenſſimi Capitanii prò tempore, acciò ritornino ſopra l' Incanto à loro ſpeſe, dan ni, & intereſſe, in pena al Ministro traſcurando di riſarcimento di tutto quello reſtaſſe il Pu blico pregiudicato.

V I.

Che ſia tenuto Libro dal Quadernier di Ca mera, nel quale ſiano registrati li Datii tutti, ch' eſiſtono in questa Ducal Camera d' eſſer ſotto à cadauno annotata le rendita d' ogni Anno, con dichiaratione d' eſſer corſo in affittanza, ò pure per conto Publico; Nel qual caſo eſprimere ciò reſe l' intiero Datio, e ciò netto di ſpeſe, e ſian pur deſcritti li Datii tutti, che ſi delibeſſano, e ſi riſcuotono nella Dominante con farvi la ſteſſa eſpreſſione; Qual Libro dourà eſſer d' Anni vinti in Anni vinti riſovato, in pena di Duc. 25. per ogni ommiſſione di Datio.

V I I.

Che gli Accordi de Datii vengono fatti dagl' Eccelenſſimi Capitanii ſiano queſti ad uno; per uno ſottoscritti da medemi, havendo in riſleſſo la rendita degli Anni antecedenti, acciò non reſti degradata la Publica rendita.

Che

V I I I.

Che nella mission all'Eccellentissimo SENATO delli Decenii uniti alle deliberationi de Datii in'ordine à Decreti del medemo, siano formati li stessi per gli Anni corsi in Condotta dell'intiero importar della deliberatione seguita, e se corsi per conto Publico sopra l'intiero ritratto debba tutte le spese, dovendosi computar li resti, che per avventura vi fossero, come denaro entrato nella Publica Cassa.

I X.

Doveranno li Decenii medemi esser sottoscritti dal Scontro, e Quadernier di Camera, dovendo in'oltre esser trasmessa nota per li Datii corsi in condotta di ciò fù ritratto da Conduttori.

X.

Li sopradetti Decenii siano di tempo in tempo, che ne seguisse la missione registrati sopra Libro, che doverà à questo effetto esser tenuto dal Ministro Scontro, e stessamente da predetti due Ministri sottoscritti, in pena d'esser rimosso dall'impiego, & altre ad arbitrio.

X I.

Nell'approvation delle Pieggiarie per condotte de Datii farà parte degl'Eccellentissimi Rettori

15

tori prima di devenir all'approbation haver in
riflesso se nell'information fatta da Fiscali chia-
ramente si esprima esser Idonee , e sufficienti
per cautione Publica , e sian formate uniformi
alle Terminations del Magistrato Eccellenissimo
de Revisori, Regolatori, ponendo il giorno , Mese,
& Anno, del che presentemente s'osserva l'om-
missione.

X I I.

Che gli Accordi vengon praticati dagl'E-
ccellenissimi Capitanii per il Vin à Spina, Gra-
ffa , Pestrin , & altri Datii non possano questi
esser fatti con persone , che appariscono Debi-
tori con la Publica Cassa , e ne meno ricevere
per Pieaggi persone tali, ad'effetto di che farà par-
te del Cancellier Fiscal haver fede del Quader-
nier , e Residuario di Camera , che doverà esser
fatta gratis , che non appariscono debitori de
Datii , & ommettendo tal fede sia esso tenuto al
rissarcimento di quanto la Cassa Publica andas-
se scoperta.

X I I I.

Che le fedi devon esser fatte dal Quadernier
di Camera , che li Conduttori, Carratadori , e
Pieaggi , non appariscono Debitori ne Publici
Quaderni debban esser queste formate con il fon-
damento de Quaderni medemi.

E men-

X III I.

E mentre s'osserva venir girato à credito de Conduttori il quarto dell' importar di Anno uno del Datio, che viene depositato in luoco di Piegiaria; Resta nella più risoluta maniera prescritto, che tal Denaro debba esser tenuto in ditta de Depositi da non doverle esser compensato ch'al terminar delle Condotte, ò pur nel caso andassero in diffetto di qualche Pagha, e che in' ordine à Decreti deve seguir il rincato del Datio.

X V.

Osservatasì la pratica introdotta di venir ricevute esibitioni per l'abboccamento de Datii per Anno uno di fermo, e due à Publico beneplacito, e con tal conditione deliberati. Stabilimo, che de *cætero* non sian admesse tali esibitioni, mà debba esser specificato il tempo positivo, ch'intende di haver in condotta il Datio.

X V I.

Che sia debito tanto del Ministro Scontro, che Quadernier, non adempindo li Conduttori al pagamento pontuale delle Ratte portarne la notitia inscritto agl'Eccellenfiss. Capitanii prò tempore, acciò possan essequir li Publici Decreti nel portarsi sopra gl' Incanti à spese, danni, & interesse del Conduttor.

Sia-

X V I I.

Siano pur tenuti li suddetti Ministri à farne seguir registro di tal notitia portata all' Eccellen-tissimo Capitanio dal Cancellier Fiscal sopra Libro à quest' effetto; acciò in qualunque tempo apparisca se adempirono pontualmente alle loro incombenze.

X V I I I.

Nel vedersi poi varie compensationi di un Dazio con l' altro, resta assolutamente proibito, non dovendo bonificarsi crediti profestati, & appartenenti di un Conduttore con debiti suffienti d' altro senza positivo Decreto dell' Eccellen-tissimo SENATO, in pena al Ministro di privation della Carica.

C A M E R A.

I.

Nella disposition del Danaro obligato, per la qual doverà precorrere la Publica permissione, senza di che non doverà farsi alcuna minimia distrazione, come sù prescritto da Precessori Nostri, e da più mano de Decreti dell' Eccellen-tissimo SENATO, debban esser fatti li giri ne Giornali, e rispettivamente ne Quaderni, nel qual giro

C sopra

sopra Giornali doveran dichiarirsi le nature, e
quantità del soldo, con esprimer il giorno
delle Ducali, che lo permettono, e per qual
occorrenza deve esser impiegato, da esser con-
sento in ciò verrà comandato, e non diversa-
mente, e medesimamente il Quadernier dove-
rà dar debito à quelli Magistrati, à quali spet-
tasce il Danaro consumato, esprimendo pur es-
so il giorno della Ducal, che lo disobliga, così
che de *cætero* chiaramente apparisca il vero cre-
dito de medemi, e che la summa di che ris-
ultasse creditori s'attrovi effettivamente nel
Publico Scrigno.

I I.

Che sian essequite per intiero le Ducali dell'
Eccellenzissimo SENATO, ogni volta, che or-
dina missione di Danaro alla Dominante, col
spedir il Soldo tutto rascosso sino al giorno
della spedizione delle nature ricercate dalle me-
deme Ducali, in che farà parte del Scontro nel
formar la fattura della missione, dichiarar nel-
la medema esser tutto il Danaro riscosso sino
quel giorno.

Ne

III.

Ne ristretti , che di Mese , in Mesr vengono spediti all'Eccellentissimo Savio Cassier in'ordine à moltiplici Decreti dell'Eccellentissimo SENATO , & Ordini de Precessori Nostri , disponendosi Danaro obligato , debba esprimersi di quali nature , in che quantità , & in quali pagamenti impiegato , con citar il giorno della Ducale , con che fù dispensato , trasmettendo in'oltre nota del Danaro s'attroverà nel Scrigno riservato , compreso il soldo di quel Mese , con distinzione delle nature , e valute .

IV.

Che nel Scrigno riservato , ove vien riposto in ogni Saldo di Cassa il Denaro restante , sii nel Scrigno medemo tenuta una Vachetta , nella quale chiaramente si vedan le nature del soldo s'attrovano , quando posto , la quantità di Danaro à cadaun Officio spettante , e la qualità delle valute , e nel levar il medemo , ò per misfione alla Dominante , ò per valersene , per occorrenze della Camera in virtù de Ducali , sii diffalcato ciò si leva , così che con la Vachetta predetta chiaramente spichi la quantità , e

²⁰
le ragioni s'attroveranno nel medemo.

V.

Che in'ordine à quanto fù stabilito dall'Eccellenzissimo SENATO sin sotto li 4. Luglio 1646. sia obligato il Scontro di quindici, in quindecì giorni, oltre il saldo, e ristretto ordinario di cadaun Mese, consegnar nota all'Eccellenzissimo Capitanio, nella quale sii descritta à natura, per natura la riscossione del Danaro, che farà seguita, e così la dispositione fatta conciò restasse, in Cassa, qual nota doverà esser inviata all'Eccellenzissimo Savio Cassier, come vien prescritto dal Decreto predetto.

V I.

Che di mattina, per mattina sia obligato il Scontro portar al N. H. Capitanio, nota del Soldo, che s'attrova in Scrigno; acciò possi rilasciar Bollette à misura del soldo s'attrova in Cassa, quali douran esser numerate, e le Bollette stesse siano in quel giorno sodisfatte, giusto al stabilito dall'Eccellenzissimo SENATO con Ducali 27. Maggio 1644. non potendo esser proposta una dall'altra, come resta prescritto da Precessori Nostri 1674. in pena al Scontro ne faces-

facesse il giro de Duc. 25. per cadauna Bolletta.

V I I.

E perche si rileva non girarsi sotto le partite de Pagamenti , che seguono à moneta longa il laggio per Serenissima Signoria dell' Utilità, mà solo alla fine di cadaun Mese in una sol volta , resta ordinato , che à cadaun de Pagamenti vengono fatti à moneta longa, debba girarsi sotto li medemi l'importar dell' aggio , così che chiaramente spichi sotto cadaun pagamento l'importar del medemo.

V I I I.

Resti pur tenuto il Scontro in'ordine à più mano di Decreti girar sotto cadaun pagamento le valute, che venissero esborsate , del che s'osserva l'ommissione, in pena de Duc. 25. per cadauna partita, che negligesse.

I X.

Il Quadernier al principio di cadaun Eccellenzissimo Capitanio doverà consegnar nota de Datii tutti s'attrovano in questa Camera sì in' affittanza, che per conto Publico, ed'ogni sorte

²²
di gravezze , e rendite col maturar delle medeme, acciò resti illuminato della rendita , e tempi della riscossione.

X.

Cadaun Mese farà obligato il Quadernier rassegnar all'Eccellenzissimo Capitanio pur nota di tutti quelli appariscono debitori per conto de Datii per esser immediate rilasciati da chi spetta posteriori essecutioni, dovendo in'oltre rassegnar altra nota de Debitori di Gravezze da esser tutte unite trasmesse con il ristretto Mensuale all'Eccellenzissimo SENATO , giusto il Decreto dello stesso 26. Gennaro 1632.

X I.

Tutte le Ducali concernenti la Camera siano nel giorno, che giungono registrate sopra il Libro, che si vede anco tenuto, mà con registri de tempi confusi , al qual'effetto resti obligato il Cancellier farne la consegna al giunger delle medeme.

X II.

Resti espressamente prohibito in'ordine à Duca-

23

calidell'Eccellenſiſſ. SENATO 18. Settembre 1645.
l'eftraher regalie di Denaro spedito da una Ca-
mera all'altra.

X III I.

Alcun non poſſa ſcriver ſopra li Publici Li-
bri, fe non viene approvato dall'Eccellenſiſſimo
Capitanio, e conofciuto capace d'eſtercitar l'
impiego in figura di Principal, ò Coadiutor,
giusto à quanto fù stabilito ſotto li 22. Mag-
gio 1651. dagli Ordini Contarini per la Came-
ra di Brescia, ſotto pene cominate in eſſi Or-
dini.

X III I I.

Di molto diſordine riefce, che al terminar
de Reggimenti portino ſecoli Cancellieri le Co-
pie di Lettere ſcritte in Publico concerneſti Da-
tii, & altre materie attinenti à queſta Camera,
del che non reſta alcun lume; ſia però de *cætero*
vietato alli ſteſſi il praticar tale diſordine, do-
vendo ſecondo andran ſuccedendo gl'Incontri
teher registro ſopra un Libro, e queſto nel termi-
nar del Reggimento eſſer confegnato al Quader-
nier di Camera da eſſer tenuto in Camera, acciò in
ogni tempo ſi ritrovino.

Re-

X V.

Resta espressamente vietato il scoder da Debitori caduti in pena senza pena, tanto per conto de Datii, che per ogni altra sorte di debito senza positivo Decreto dell'Eccellenissimo SENATO, in pena al Ministro, che ne facesse il giro di rissarcir la Publica Cassa.

X V I.

Al terminar di cadaun Eccellenissimo Capitanio dal Reggimento debba il predetto Quadrnier di Camera raslegnar la nota con l'amonitar de debitori s'attrovarano al principio del suo Reggimento, con distinzione à Gravezza, per Gravezza, e Datio, per Datio, e della quantità rascossa sotto il Reggimento stesso, e di ciò rimanesse da essiger come pure l'importar de Datii, Campatici, e Tanse, Gravezze de Mandato Domini spettanti alla Città, e Territorio, & ogni altra rendita scaduta sotto il suo Reggimento, tutto con ditta separata ciò fù riscosso, e quellorimane d'essiger da dover l'Eccelleniss Capitanio predetto al ritorno in Patria nella comparsa, che farà nell'Eccellenissimo Collegio raslegnar tali note, & esponer in sua relatione il contenuto de me.

25

medemi Conti ; giusto il Decreto dell'Eccellen^{issimo} SENATO 22. Ottobre 1711. , e più recenti Ducali 12. Aprile 1721.

XVII

Rimarcatosi pure il notabile disordine di non formar di Anno in Anno debitrice tanto la Città, che Clero, e Territorio, per le Publiche Gravezze de Mandato Dominii, mà solo doppo scaduti varii Anni l'appostazione di più Anni uniti, & dovendosi levar tal disordine; ordiniamo, che d'Anno in Anno, che termina la Gravezza, nel termine de giorni otto debba seguirne il Debito, in pena al Scontro, che l'omettesse de privation della Carica, & altre ad arbitrio.

XVIII.

Lo stesso pur disordine si rimarca in varii accordati de Datii fatti nel tempo, che li Datii correvaro per conto Publico al giorno di oggi giacenti senza l'impianto del debito, de qual' in parte havendo fatto li Pagamenti appariscon creditori, & anco sopra ciò ordiniamo nel tempo sopradetto l'impianto sotto la medema pena.

Trà

X I X.

Trà li Capitoli de Precessori Nostri 1698. s'os-
serva quello della formation del Libro de Resti
conosciuto salutare per evitar la superfluità della
scrittura trasportando d'un Quaderno all' altro .
N'ordiniamo però al Ministro Quadernier la per-
fettione del medemo d'esser stabilito nel tempo,
e con le formalità prescritte nel Capitolo stesso,
e così dourà esser continuato anco in avveni-
re sotto le pene cominate nel medemo.

X X.

S' intenderà obligato in solidum il Qua-
dernier con li Debitori , che per sua innaver-
tenza restassero giacenti ne Quaderni senza il
riporto nel Libro de Resti; come pur per quelli, ch'
acreditassero maggiormente di ciò apparisco-
no ne Giornali, e Casta.

X X I.

Resta eccitato il Zelo de N. N. H. H. Ca-
pitani ad' incalorire le riscossioni, e non omet-
ter di tempo in tempo qual si sia effecuzio-
ne de Mobili, Affitti, Entrate, e Stabili di ra-
gione de Publici renitenti Debitori col pra-
ticar

ticar Bolli, Sequestri, Intromissioni, e Tenu-te,²⁷
incamerando , e vendendo gl' effetti , e Beni
medemi, onde il ritratto loro pervenga à scon-
to de Debiti nella Publica Cassa.

X X I I.

Sarà parte dell'Avvocato Fiscal presentar al principio di cadaun Reggimento all'Eccellenfisimi Capitanii prò tempore la presente Nostra Terminatione, acciò facino esequir quanto resta prescritto .

X X I I I.

A tutti li predetti Ordini per quanto cadaun spetta debba esser prestata la pontual essecutio-
ne , in pena della perdita della Carica, oltr' al-
tre ad' arbitrio della Giustitia.

Dal Sindicato in Padova 6. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

(CASA POGGI, spedienti, littorazione, e l'industria
incisurale, e accappondo la stessa, e perciò
mercati, come il nostro solo bisogno di quel
che le Dappiù belle Pubbliche Città)

X X I I E

Una delle più belle cose
d'ogni tempo in questo paese è la
gara e discussione che si fa negli anni,
comunione, societate, spedienti, industrie,

X X I I I

A tutti li portatori d'ogni sorta di carico
qualsiasi saranno sempre le somme spese
ne, se pure debba percorrere molti chilometri
per arrivare nelle Città.

(PIERO GRIMANI Sign. Pad. in T.E.
(MICHELE MOROSANI Sign. Pad. in T.E.
(GALVISE MOCENIGO Sign. Pad. in T.E.)